

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA PROVINCIALE DELLA RACCOLTA E DELLA VERIFICA DELLE SOTTOSCRIZIONI REFERENDARIE

**Introduzione della sottoscrizione digitale mediante
piattaforma provinciale e semplificazione della verifica
dell'iscrizione nelle liste elettorali attraverso l'interoperabilità
con ANPR**

a cura di Stefano Longano del direttivo di Più Democrazia in Trentino



APS Più Democrazia in Trentino - Via Oss Mazzurana 54 | 38122 Trento | CF 96099660225 | Iscritta al RUNTS, Repertorio 74337
Blog piudemocraziaintrentino.org | **Email** piudemocraziaintrentino@gmail.com | **PEC** piudemtrentino@pcert.postecert.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La presente proposta intende introdurre nella disciplina provinciale dei referendum e dell'iniziativa popolare un sistema moderno e unitario per la raccolta e la verifica delle sottoscrizioni, fondato sulla possibilità di utilizzare, accanto alla tradizionale raccolta cartacea, una modalità digitale attraverso una piattaforma telematica provinciale.

L'intervento riguarda due distinti procedimenti disciplinati dalla legislazione provinciale:

- la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, recante "Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali";
- la legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13, recante "Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale".

Le due discipline presentano differenti organi competenti e differenti scansioni procedurali. La proposta mantiene integralmente tali differenze e interviene esclusivamente sugli aspetti relativi alla raccolta delle sottoscrizioni, alla loro autenticazione, alla verifica dell'elettorato e alla gestione documentale.

L'obiettivo è realizzare una **infrastruttura digitale comune**, utilizzabile nei diversi procedimenti referendari provinciali secondo le rispettive regole.

2. La situazione normativa attuale

La disciplina della legge provinciale n. 3 del 2003 prevede attualmente che la raccolta delle firme avvenga mediante moduli forniti dalla Commissione per il referendum, con sottoscrizione autenticata.

L'articolo 8, comma 6, prevede inoltre che ai moduli siano allegati i certificati rilasciati dai comuni attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali e la qualità di elettori del Consiglio provinciale.

L'articolo 9 stabilisce che i moduli con le firme e i certificati debbano pervenire alla Commissione per il referendum, mentre l'articolo 10 attribuisce alla Commissione la verifica della regolarità delle firme, della presenza dei certificati e del raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni.

La legge provinciale n. 13 del 2002 presenta una disciplina differente, propria del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale.

In questo procedimento l'iniziativa è sottoposta alla verifica dell'Ufficio centrale per il referendum, che ne dichiara la procedibilità; i fogli destinati alla raccolta vengono quindi vidimati dal segretario dell'Ufficio centrale. Al momento del deposito della richiesta devono essere prodotti anche i certificati elettorali relativi ai sottoscrittori.

L'Ufficio centrale procede quindi alla verifica e al computo delle firme e della documentazione e decide definitivamente sull'ammissibilità della richiesta.

Le due discipline devono pertanto essere modificate separatamente, mantenendo inalterate le rispettive competenze istituzionali.

3. L'esperienza della legislazione nazionale

A livello nazionale il legislatore ha già introdotto un sistema di raccolta digitale delle sottoscrizioni referendarie.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, commi 341-344, ha previsto la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e per i progetti di legge di iniziativa popolare.

La disciplina è stata successivamente integrata e resa operativa attraverso i relativi provvedimenti attuativi.

La piattaforma nazionale consente la sottoscrizione attraverso sistemi di identità digitale e permette ai promotori di mettere a disposizione il testo dell'iniziativa e ai cittadini di procedere alla sottoscrizione elettronica.

Il legislatore nazionale ha inoltre previsto che le sottoscrizioni raccolte elettronicamente non siano soggette all'autenticazione prevista per le firme autografe.

La piattaforma nazionale è stata resa operativa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2024.

L'esperienza nazionale dimostra pertanto che la raccolta digitale delle sottoscrizioni può essere integrata nel procedimento referendario senza eliminare la possibilità della raccolta cartacea.

4. La sottoscrizione digitale non sostituisce quella cartacea

La proposta non elimina la raccolta tradizionale. In linea con quando previsto per i referendum nazionali le modalità digitale si affianca a quella esistente:

1. **raccolta cartacea**, mediante moduli vidimati e firme autenticate;
2. **raccolta digitale**, mediante piattaforma provinciale e identificazione digitale del sottoscrittore.

La raccolta cartacea mantiene infatti una funzione importante per le persone meno abituate agli strumenti digitali e conserva, inoltre, la dimensione pubblica della raccolta delle firme attraverso banchetti e iniziative sul territorio.

La modalità digitale costituisce invece uno strumento particolarmente utile per le persone che, per ragioni di mobilità, di distanza o di consuetudine con gli strumenti telematici, incontrano maggiori difficoltà nell'accesso alla raccolta fisica.

Le due modalità devono quindi essere considerate **strumenti complementari di partecipazione democratica**.

5. Il superamento della produzione dei certificati elettorali

Una modifica significativa resa possibile dalle nuove banche dati nazionali riguarda la verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali.

Nel caso della raccolta digitale la verifica viene fatta automaticamente prima di consentire la sottoscrizione.

Nella raccolta cartacea con la disciplina attuale il comitato promotore deve acquisire dai comuni i certificati elettorali dei sottoscrittori e allegarli ai moduli.

Questo adempimento risponde a una logica amministrativa ormai superata.

L'iscrizione di una persona nelle liste elettorali costituisce infatti un'informazione già detenuta da una pubblica amministrazione e verificabile attraverso banche dati pubbliche.

Il requisito sostanziale che impone che il sottoscrittore sia elettore del Consiglio provinciale viene verificato con modalità più consone al quadro legislativo e tecnologico attuale.

Non viene più chiesto al comitato promotore di procurare e produrre un documento che attesta un'informazione già disponibile presso una pubblica amministrazione, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento in materia di semplificazione e acquisizione d'ufficio dei dati già disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

Con questa riforma tale adempimento viene trasferito sul piano della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione competente.

6. Verifica d'ufficio dell'elettorato

La verifica delle sottoscrizioni deve essere svolta dall'organo competente per ciascun procedimento.

Per la legge provinciale n. 3 del 2003 tale organo è la **Commissione per il referendum**, che già oggi verifica la regolarità delle firme e il raggiungimento del numero minimo richiesto.

Per la legge provinciale n. 13 del 2002 tale funzione spetta invece all'**Ufficio centrale per il referendum**, che già oggi verifica le firme e la documentazione e decide definitivamente sull'ammissibilità della richiesta.

La riforma non modifica tali competenze.

Modifica soltanto la documentazione sulla quale tali organi effettuano la verifica.

Il controllo passa pertanto da:

firma + certificato elettorale

a:

firma + verifica d'ufficio dell'elettorato attraverso l'interoperabilità con le banche dati pubbliche.

7. Interoperabilità con ANPR

La Provincia dovrà inserire il caso d'uso per il servizio ANPR necessario per la verifica elettorale.

Il riferimento tecnico principale è il **servizio C032 – Servizio accertamento dati elettorali**, disponibile attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il servizio prevede:

Input

- identificativo ANPR del cittadino;
- data di riferimento;
- numero di riferimento della pratica.

Output

- condizione di elettore;
- Comune di iscrizione nelle liste generali.

La struttura del servizio è quindi compatibile, sotto il profilo concettuale, con la verifica richiesta dal procedimento referendario.

Il servizio C032 è espressamente documentato dal Ministero dell'interno come servizio ANPR per la restituzione dei dati elettorali di un cittadino alla data di riferimento della richiesta.

Tecnicamente, per ricavare l'identificativo ANPR del cittadino, si dovrà utilizzare il **servizio C030 – Servizio di accertamento identificativo unico nazionale**, che consente di ottenere l'identificativo unico nazionale ANPR a partire dai dati identificativi disponibili.

Per la sottoscrizione digitale i dati identificativi del sottoscrittore sono acquisiti dal sistema di autenticazione; per la sottoscrizione cartacea sono invece disponibili sul modulo i dati anagrafici del cittadino e il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

Tali elementi consentono di effettuare la verifica tramite i servizi ANPR.

Si tratta di dettagli operativi che non devono essere disciplinati dalla legge e possono essere affrontati in sede di realizzazione del software e di definizione delle regole di funzionamento della piattaforma.

La normativa deve pertanto stabilire il principio dell'acquisizione e della verifica d'ufficio, lasciando agli uffici provinciali e ai suoi delegati operativi la realizzazione dell'interoperabilità necessaria.

Va sottolineato che già oggi la Provincia usa l'accesso a tali servizi per controllare le autodichiarazioni che vengono richieste per varie pratiche amministrative, tra cui per esempio l'assunzione di dipendenti pubblici o la documentazione per le gare d'appalto.

8. Il modello operativo complessivo

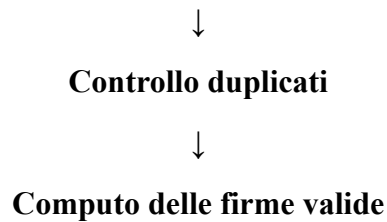
Il sistema proposto può essere rappresentato nel modo seguente.

RACCOLTA CARTACEA



RACCOLTA DIGITALE





VERIFICA FINALE

Le due modalità confluiscono nello stesso procedimento:



9. Vantaggi per gli organi chiamati alla verifica

La riforma non determina soltanto una semplificazione per i promotori.

Essa consente anche di razionalizzare il lavoro della Commissione per il referendum e dell'Ufficio centrale per il referendum.

Nella situazione attuale, la verifica richiede infatti di confrontare:

- i dati riportati sui moduli;
- l'autenticazione;
- i certificati elettorali;
- la corrispondenza tra sottoscrittori e certificazioni;
- il numero complessivo delle firme;
- eventuali duplicazioni.

Nella modalità proposta, i moduli cartacei possono essere acquisiti digitalmente e i dati delle sottoscrizioni inseriti in una struttura informatica.

L'ufficio può quindi effettuare automaticamente:

- il conteggio delle firme;

- il controllo dei duplicati;
- la verifica della corrispondenza dei dati;
- l'interrogazione di ANPR;
- la verifica del possesso del requisito elettorale;
- la produzione dei prospetti riepilogativi.

Il controllo umano rimane necessario per le verifiche di regolarità giuridica e per la gestione delle eventuali anomalie, ma viene eliminata una parte rilevante del lavoro meramente documentale.

10. La digitalizzazione dei moduli cartacei

La riforma non richiede che la raccolta cartacea venga trasformata in una procedura manuale parallela.

I moduli cartacei potranno essere acquisiti mediante scanner e trasformati in dati strutturati.

Il sistema informatico potrà associare ciascuna sottoscrizione:

- al modulo di provenienza;
- alla posizione del sottoscrittore sul modulo;
- ai dati anagrafici;
- al comune dichiarato;
- all'autenticazione del modulo;
- all'esito della verifica ANPR;
- all'eventuale presenza di altra sottoscrizione del medesimo soggetto.

In questo modo la documentazione cartacea originale continuerà a costituire il supporto documentale della sottoscrizione, mentre la sua elaborazione informatica permetterà una verifica più rapida e sistematica.

11. Attivazione della raccolta digitale

L'attivazione della raccolta digitale deve essere collegata temporalmente all'avvio della raccolta cartacea.

La piattaforma nazionale prevede che sia il comitato promotore a creare autonomamente sulla piattaforma una raccolta a seguito del deposito in Cassazione e della dichiarazione di ammissibilità della Corte Costituzionale.

Ma qui la cosa potrebbe essere semplificata, anche per coordinare l'inizio della raccolta cartacea con quella digitale.

L'attivazione della raccolta digitale sul portale verrà effettuata dall'organo competente nel momento in cui il procedimento consente l'inizio della raccolta.

Per la legge provinciale n. 3 del 2003, la Commissione per il referendum ammette la richiesta e la struttura competente del Consiglio provinciale provvede, sulla base di tale decisione, all'attivazione della corrispondente iniziativa sulla piattaforma provinciale, contestualmente alla disponibilità dei moduli cartacei.

Per la legge provinciale n. 13 del 2002, l'attivazione avviene dopo la dichiarazione di procedibilità dell'iniziativa e contestualmente alla validazione dei fogli destinati alla raccolta.

In entrambi i casi il sistema digitale deve quindi rappresentare **la stessa iniziativa referendaria** per la quale viene resa disponibile la raccolta cartacea.

12. Il contenuto dell'iniziativa digitale

Per i referendum disciplinati dalla legge provinciale n. 3 del 2003, la piattaforma deve rendere disponibile il quesito nella formulazione definitivamente approvata dalla Commissione per il referendum.

Per il referendum confermativo disciplinato dalla legge provinciale n. 13 del 2002, il quesito è invece determinato dalla stessa legge e deve corrispondere al testo previsto dall'articolo 3.

I testi sono gli stessi che vengono inseriti nei moduli cartacei.

Nel portale nazionale all'iniziativa sono associate tre informazioni:

- la descrizione dell'iniziativa
- il testo del quesito o della legge di iniziativa popolare
- un link a un sito indicato dai promotori dove ricevere ulteriori informazioni

Questa struttura dovrebbe essere replicata nel portale provinciale. Però la struttura non è normata nell'articolato legislativo, lasciando che siano i regolamenti attuativi a specificare l'effettiva forma.

13. Unicità della sottoscrizione

La possibilità di utilizzare contemporaneamente la raccolta cartacea e quella digitale rende necessario assicurare che uno stesso elettore non venga conteggiato due volte.

Il controllo deve quindi essere effettuato sulla base dell'identità del sottoscrittore e non sulla modalità utilizzata per la sottoscrizione.

Una persona potrà quindi:

- firmare su carta;
- oppure sottoscrivere digitalmente;

ma non potrà essere conteggiata due volte per la medesima iniziativa.

Anche solo con la raccolta cartacea un elettore potrebbe firmare due volte.

La modalità di controllo proposta semplifica questo controllo e lo fa contemporaneamente per le sottoscrizioni cartacee e digitali.

14. La raccolta cartacea

La raccolta cartacea continua a essere pienamente valida.

La firma autografa sui moduli vidimati continua a essere autenticata secondo la normativa vigente.

L'autenticazione mantiene quindi la propria funzione di garanzia dell'identità del sottoscrittore nella raccolta fisica.

La sottoscrizione digitale costituisce invece una modalità distinta, nella quale l'identificazione del cittadino avviene attraverso il sistema di autenticazione digitale previsto dalla piattaforma.

Coerentemente con l'esperienza nazionale, per la sottoscrizione digitale non deve essere richiesta un'ulteriore autenticazione da parte di un soggetto autorizzato.

15. Nessuna modifica ai requisiti sostanziali

La proposta non modifica:

- il numero minimo di firme richiesto;
- i soggetti aventi diritto alla sottoscrizione;
- i termini per la raccolta;
- i requisiti di validità della firma;
- le competenze degli organi chiamati a decidere;
- le procedure di ammissibilità;
- le modalità di indizione del referendum.

Viene modificata esclusivamente la modalità attraverso cui viene raccolta e verificata la sottoscrizione.

16. Mantenimento delle competenze della Commissione per il referendum

Per la legge provinciale n. 3 del 2003 la Commissione per il referendum mantiene integralmente le proprie competenze.

Essa continua a:

- esaminare l'ammissibilità del quesito;
- ricevere la documentazione conclusiva;
- verificare la regolarità delle sottoscrizioni;
- verificare il raggiungimento del numero minimo;
- trasmettere l'esito al Presidente della Provincia.

L'unica modifica consiste nel fatto che la verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali non avviene più attraverso certificati prodotti dal comitato, ma attraverso verifica d'ufficio.

17. Mantenimento delle competenze dell'Ufficio centrale per il referendum

Anche per la legge provinciale n. 13 del 2002 l'intervento non modifica la struttura del procedimento.

L'Ufficio centrale:

- verifica la regolarità dell'iniziativa;
- dichiara la procedibilità;
- sovrintende alla vidimazione dei fogli;
- riceve la richiesta;
- verifica le sottoscrizioni;
- decide definitivamente sull'ammissibilità;
- trasmette il relativo verbale agli organi previsti dalla legge.

La modifica consiste esclusivamente nella sostituzione della certificazione elettorale cartacea con la verifica d'ufficio tramite interoperabilità con le banche dati pubbliche.

18. Il referendum confermativo e la particolare scansione del procedimento

La legge provinciale n. 13 del 2002 richiede una disciplina autonoma perché il referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale segue una procedura diversa rispetto ai referendum disciplinati dalla legge provinciale n. 3 del 2003.

In particolare, la legge n. 13 del 2002 prevede la costituzione dell'Ufficio centrale per il referendum, la verifica della procedibilità dell'iniziativa e, successivamente, la raccolta delle sottoscrizioni.

La proposta mantiene integralmente questa struttura.

L'introduzione della raccolta digitale viene collocata **dopo la dichiarazione di procedibilità**, insieme alla vidimazione dei fogli cartacei.

19. Integrazione con la piattaforma provinciale

La Provincia autonoma di Trento dispone già di una propria infrastruttura digitale per l'erogazione di servizi ai cittadini.

La proposta non richiede quindi la creazione di un sistema separato rispetto all'ecosistema digitale provinciale.

La piattaforma per le sottoscrizioni referendarie dovrà essere integrata nei servizi digitali provinciali e utilizzerà le infrastrutture di autenticazione, sicurezza, gestione delle identità e interoperabilità già disponibili.

La Provincia dovrà provvedere alla realizzazione della componente specifica per la gestione delle iniziative referendarie e delle leggi di iniziativa popolare e delle loro sottoscrizioni.

20. Accessibilità e inclusione

La disponibilità della firma digitale non si traduce in un obbligo ad utilizzare gli strumenti digitali, come invece per altri servizi provinciali.

La raccolta cartacea rimane disponibile.

La scelta tra le due modalità spetta al cittadino.

Il modello garantisce così contemporaneamente:

- accessibilità digitale;
- accessibilità fisica;
- libertà di scelta;
- continuità delle forme tradizionali di partecipazione.

21. Sicurezza e tracciabilità

La piattaforma dovrà garantire:

- identificazione certa del sottoscrittore;
- integrità del quesito;
- data e ora della sottoscrizione;
- tracciabilità delle operazioni;
- protezione dei dati personali;
- immutabilità delle sottoscrizioni registrate;
- controllo delle duplicazioni;
- conservazione dei dati necessari alla verifica.

Le specifiche tecniche e le misure di sicurezza devono essere definite con gli atti attuativi e con la progettazione del sistema.

22. Realizzazione della piattaforma

La Provincia provvede alla realizzazione e all'entrata in funzione della piattaforma entro **180 giorni dall'entrata in vigore della legge**.

Entro il medesimo termine devono essere definite:

- le modalità di autenticazione;
- le modalità di attivazione delle iniziative;
- le modalità di raccolta digitale;
- le modalità di gestione delle firme cartacee digitalizzate;
- le modalità di interoperabilità con ANPR;
- le procedure di verifica;
- le modalità di gestione dei dati personali;
- le modalità di conservazione e tracciabilità.

Il termine deve essere inteso come termine per la piena operatività del servizio.

23. Principio di neutralità tecnologica

La legge disciplina il risultato giuridico della procedura, non le singole tecnologie utilizzate.

Pertanto il testo legislativo fa riferimento alla possibilità di sottoscrizione mediante **piattaforma digitale provinciale e sistemi di identificazione elettronica riconosciuti dalla normativa vigente**, evitando di legare la legge a uno specifico protocollo o fornitore tecnologico.

La piattaforma potrà essere adeguata all'evoluzione dei sistemi di identità digitale senza necessità di modificare nuovamente la legge.

24. Effetti sull'attività degli uffici

L'eliminazione dei certificati elettorali non determina una limitazione delle verifiche richieste.

Determina invece uno spostamento dell'attività:

prima

comitato promotore → comuni → certificati → Commissione/Ufficio centrale

dopo

Commissione/Ufficio centrale → interoperabilità con ANPR → verifica diretta.

Questo spostamento è coerente con la natura della funzione.

La verifica del possesso del requisito elettorale è infatti una verifica amministrativa che può essere effettuata direttamente dall'organo competente.

Il comitato promotore rimane responsabile della raccolta e della presentazione delle sottoscrizioni cartacee, ma non deve più svolgere attività amministrative di certificazione sostitutive di controlli che l'amministrazione può effettuare direttamente.

25. Conclusione

La proposta consente di aggiornare la disciplina provinciale della democrazia diretta senza alterarne l'architettura istituzionale.

La riforma:

- introduce la sottoscrizione digitale;
- mantiene integralmente la raccolta cartacea;
- elimina la necessità per il comitato di acquisire e produrre i certificati elettorali;
- trasferisce la verifica dell'elettorato all'organo competente;
- utilizza ANPR come infrastruttura di verifica;
- consente la gestione informatica dei moduli cartacei;
- impedisce la duplicazione delle sottoscrizioni;
- mantiene le competenze della Commissione per il referendum;
- mantiene le competenze dell'Ufficio centrale per il referendum;
- utilizza una piattaforma provinciale comune;
- rende più semplice, verificabile e trasparente l'intero procedimento.

La riforma rende il diritto di partecipazione previsto dalle leggi provinciali più equo per tutti: **ne rende concretamente più semplice l'esercizio da parte di chi ha mobilità ridotta o per motivi di lavoro o studio è distante. Inoltre rende più efficiente la verifica da parte dell'amministrazione.**

ALLEGATO TECNICO

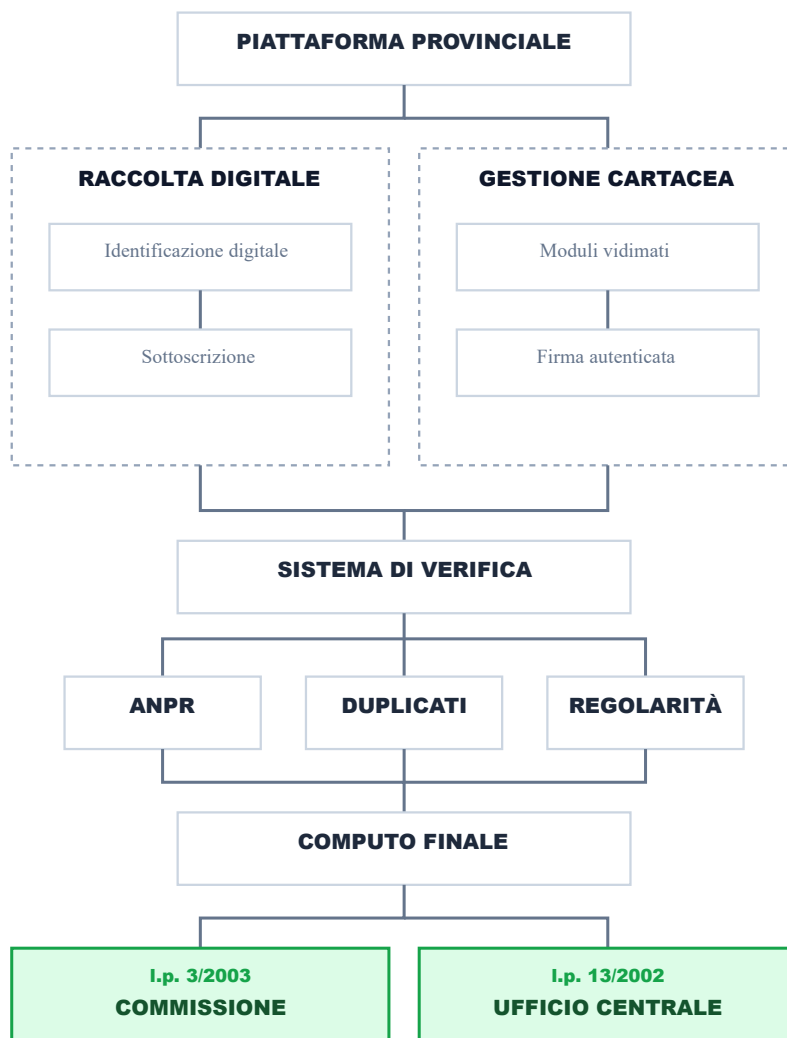
Architettura del sistema provinciale per la raccolta e la verifica delle sottoscrizioni

1. Principio generale

Il sistema deve essere progettato come un'unica infrastruttura digitale in grado di gestire:

- iniziative disciplinate dalla legge provinciale n. 3 del 2003;
- referendum confermativi disciplinati dalla legge provinciale n. 13 del 2002;
- sottoscrizioni digitali;
- sottoscrizioni cartacee successivamente digitalizzate;
- verifica dell'elettorato;
- controllo delle duplicazioni;
- conteggio delle sottoscrizioni valide.

2. Struttura logica



3. Verifica ANPR

Il sistema utilizza i servizi ANPR disponibili attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND).

Il riferimento principale è:

C032 – Servizio accertamento dati elettorali

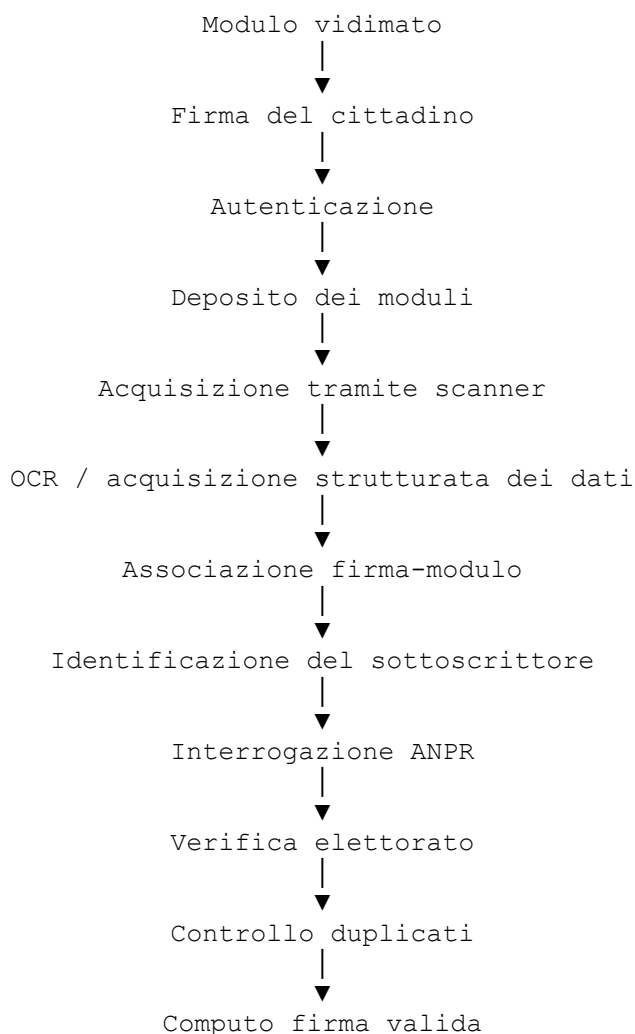
Il servizio consente di verificare la posizione elettorale del cittadino alla data richiesta e restituisce, tra gli altri elementi, la condizione di elettore e il comune di iscrizione nelle liste generali.

Per l'individuazione dell'identificativo ANPR può essere utilizzato:

C030 – Servizio di accertamento identificativo unico nazionale

Il sistema potrà quindi procedere, sulla base dei dati identificativi disponibili, all'individuazione del soggetto ANPR e successivamente alla verifica della posizione elettorale.

4. Flusso della firma cartacea



Il documento cartaceo originale rimane conservato secondo le regole documentali applicabili.

5. Flusso della firma digitale



6. Unificazione delle due raccolte

Le firme digitali e quelle cartacee non devono essere trattate come procedimenti differenti ai fini del computo.

Il sistema deve produrre un'unica base dati delle sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione deve essere associata almeno a:

- identificativo dell'iniziativa;
- identificativo del sottoscrittore;
- modalità di raccolta;
- data della sottoscrizione;
- dati necessari alla verifica;
- esito della verifica elettorale;
- esito del controllo di unicità;
- esito finale della validazione.

7. Attivazione delle iniziative

Legge provinciale n. 3 del 2003

La sequenza deve essere:



L'attivazione digitale deve coincidere con la disponibilità della raccolta cartacea.

Legge provinciale n. 13 del 2002

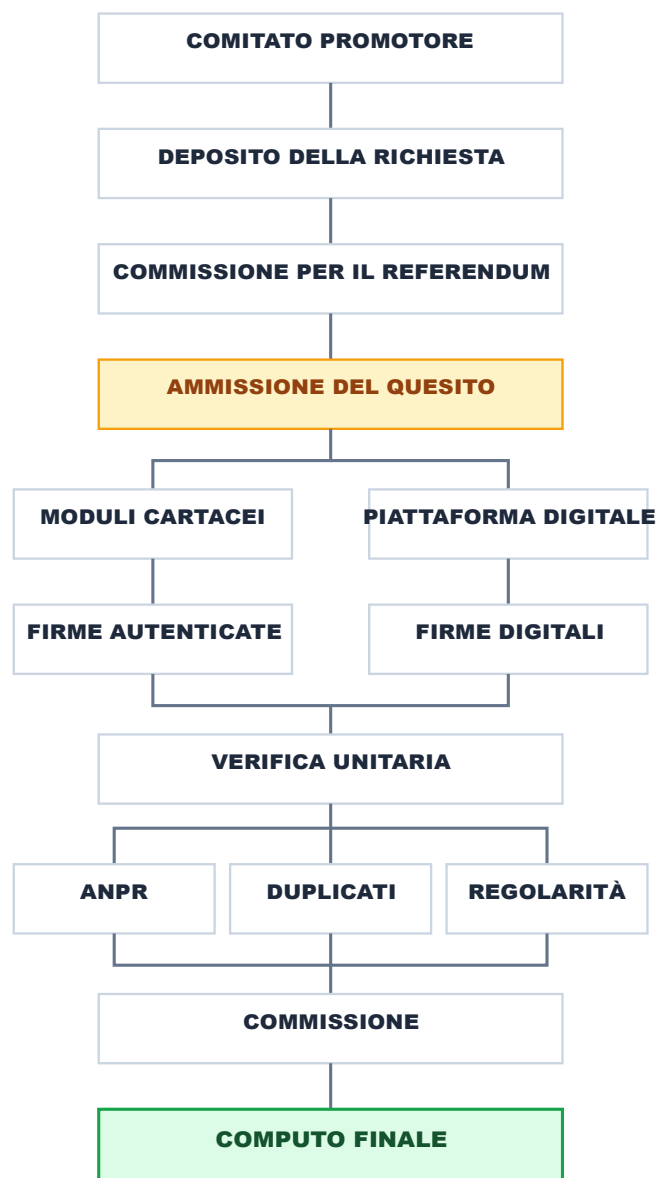
La sequenza sarà:



Mantenendo la distinzione di funzioni tra gli organi di verifica e controllo rispetto alla 3/2003.

Flusso complessivo

Legge provinciale 3/2003



Legge provinciale 13/2002



ARTICOLATO NORMATIVO

CAPO I

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

Art. 1

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

1. All'articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La raccolta delle sottoscrizioni può essere effettuata anche mediante una piattaforma digitale messa a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento. La sottoscrizione digitale è effettuata previa identificazione del sottoscrittore mediante un sistema di identificazione elettronica riconosciuto dalla normativa vigente e non è soggetta all'autenticazione prevista dal comma 4."

2. Il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"4. Le firme raccolte su supporto cartaceo dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale devono essere apposte sui moduli e autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Il sottoscrittore deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto."

3. Il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"6. L'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali e la sussistenza del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale sono verificate d'ufficio dalla Commissione per il referendum mediante l'accesso ai servizi di interoperabilità delle banche dati pubbliche. I promotori non sono tenuti ad allegare ai moduli i certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1. I moduli con le firme raccolte su supporto cartaceo e la documentazione prevista dalla presente legge, nonché le sottoscrizioni raccolte mediante la piattaforma digitale, devono pervenire alla commissione per il referendum entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2, secondo le modalità stabilite dalla commissione medesima."

2. La Commissione per il referendum può stabilire modalità di trasmissione e acquisizione digitale della documentazione cartacea, garantendo la conservazione degli originali.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"1. La commissione per il referendum verifica che:

- a) i moduli e le sottoscrizioni siano stati presentati entro il termine previsto;**
- b) le firme raccolte su supporto cartaceo siano regolarmente autenticate;**
- c) i sottoscrittori risultino iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia e siano elettori del Consiglio provinciale, sulla base della verifica d'ufficio effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 6;**
- d) le sottoscrizioni non risultino duplicate, anche considerando congiuntamente quelle raccolte su supporto cartaceo e quelle raccolte mediante la piattaforma digitale;**
- e) le firme risultate regolari raggiungano il numero minimo previsto dall'articolo 5."**

Art. 4

Attivazione della raccolta digitale

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2003 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

Attivazione della raccolta digitale

- 1. A seguito dell'ammissione della richiesta di referendum, la struttura competente del Consiglio provinciale provvede all'attivazione sulla piattaforma digitale provinciale dell'iniziativa referendaria, rendendo disponibile il quesito nella formulazione definitivamente approvata dalla commissione per il referendum.**
- 2. L'attivazione della raccolta digitale è effettuata contestualmente alla messa a disposizione dei moduli destinati alla raccolta delle sottoscrizioni su supporto cartaceo.**
- 3. La piattaforma attribuisce all'iniziativa un identificativo univoco e registra la data di attivazione e ogni successiva sottoscrizione.**
- 4. La raccolta digitale è soggetta ai medesimi termini previsti per la raccolta delle sottoscrizioni su supporto cartaceo."**

CAPO II

Modificazioni della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13

Art. 5

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"8-bis. Contestualmente alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle sottoscrizioni, l'ufficio centrale dispone l'attivazione sulla piattaforma digitale provinciale della raccolta delle sottoscrizioni relative alla medesima iniziativa."

2. Il quesito reso disponibile sulla piattaforma deve corrispondere integralmente a quello previsto dall'articolo 3.

Art. 6

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13

1. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le sottoscrizioni possono essere raccolte anche mediante la piattaforma digitale provinciale. La sottoscrizione digitale è effettuata previa identificazione del sottoscrittore mediante un sistema di identificazione elettronica riconosciuto dalla normativa vigente e non è soggetta all'autenticazione prevista dal comma 2."

2. La disposizione di cui al comma 3 continua ad applicarsi alle sottoscrizioni raccolte su fogli cartacei non regolarmente vidimati.

Art. 7

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione i delegati presentano la richiesta di referendum mediante deposito presso l'ufficio centrale dei fogli vidimati sottoscritti dai richiedenti e delle sottoscrizioni raccolte mediante la piattaforma digitale provinciale, secondo le modalità stabilite dall'ufficio centrale."

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali e la sussistenza del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale sono verificate d'ufficio dall'ufficio centrale mediante l'accesso ai servizi di interoperabilità delle banche dati"

pubbliche. I delegati non sono tenuti ad allegare alla richiesta i certificati rilasciati dai comuni attestanti tali requisiti."

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I delegati accompagnano i fogli e la documentazione eventualmente richiesta con una dichiarazione, sottoscritta davanti al funzionario incaricato della struttura provinciale competente, attestante il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate."

4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dal computo le sottoscrizioni:

a) raccolte su supporto cartaceo e non regolarmente autenticate;

b) effettuate da chi non risulti elettore del Consiglio provinciale;

c) duplicate, anche qualora una delle sottoscrizioni sia stata raccolta su supporto cartaceo e l'altra mediante la piattaforma digitale;

d) altrimenti non corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 7."

5. Al comma 5, le parole:

"e della documentazione allegata secondo quanto previsto dal comma 4"

sono sostituite dalle seguenti:

"e delle relative risultanze della verifica d'ufficio effettuata ai sensi del comma 2, secondo quanto previsto dal comma 4".

CAPO III

Disposizioni comuni e attuative

Art. 9

Piattaforma provinciale per la raccolta delle sottoscrizioni

- 1) La Provincia autonoma di Trento realizza e rende operativa una piattaforma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni previste dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, e dalla legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13.
- 2) La piattaforma è integrata con l'infrastruttura digitale provinciale e con i sistemi di identificazione elettronica riconosciuti dalla normativa vigente.
- 3) La piattaforma assicura almeno:
 - a) l'identificazione del sottoscrittore;
 - b) la visualizzazione del testo dell'iniziativa nella versione autorizzata;
 - c) la registrazione della sottoscrizione;
 - d) la registrazione della data e dell'ora;
 - e) la tracciabilità delle operazioni;
 - f) la verifica dell'unicità della sottoscrizione;
 - g) l'integrazione con i servizi di interoperabilità delle banche dati pubbliche;
 - h) la produzione dei dati necessari alla verifica da parte dell'organo competente.
- 4) La piattaforma assicura che ogni utente possa vedere il numero di firme raccolte e la data di scadenza della raccolta, sia che abbia sottoscritto che abbia semplicemente acceduto al servizio.

Art. 10

Interoperabilità con ANPR

1. La Provincia autonoma di Trento assicura l'interoperabilità della piattaforma con i servizi ANPR necessari alla verifica della condizione elettorale dei sottoscrittori.
2. La verifica è effettuata dall'organo competente per ciascun procedimento referendario.
3. La verifica può essere effettuata con riferimento alla data della sottoscrizione o alla diversa data prevista dalla disciplina applicabile.
4. La Provincia utilizza a tal fine i servizi disponibili attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e, in particolare, il servizio di accertamento dei dati elettorali e i servizi necessari all'individuazione del soggetto ANPR.

Art. 11

Modalità di verifica delle sottoscrizioni cartacee

1. La Provincia assicura la digitalizzazione dei moduli cartacei utilizzati per la raccolta delle sottoscrizioni.
2. La digitalizzazione è effettuata mediante acquisizione elettronica dei moduli e inserimento dei dati necessari alla verifica.
3. Il sistema associa ciascuna sottoscrizione al relativo modulo e conserva il collegamento con il documento originale.
4. Le procedure informatiche consentono di effettuare il controllo unitario delle sottoscrizioni cartacee e digitali relative alla medesima iniziativa.

Art. 12

Controllo delle duplicazioni

1. Il controllo delle duplicazioni è effettuato sull'insieme delle sottoscrizioni raccolte mediante la piattaforma digitale e di quelle raccolte su supporto cartaceo.
2. Le modalità tecniche di effettuazione del controllo sono definite dalla Provincia nell'ambito della realizzazione della piattaforma.

Art. 13

Dati personali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della piattaforma e delle procedure di verifica è effettuato esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle procedure referendarie previste dalla legge.
2. La Provincia definisce le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza dei dati, la tracciabilità delle operazioni e la conservazione della documentazione secondo la normativa vigente.

Art. 14

Disposizioni di attuazione

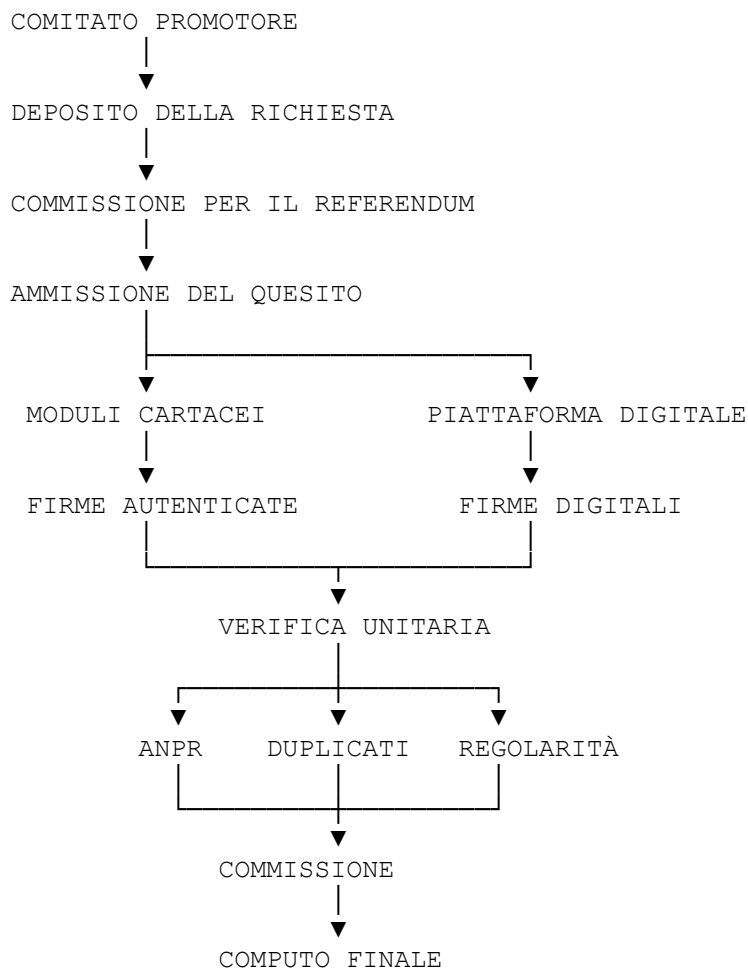
- 1) Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia provvede alla piena operatività della piattaforma digitale.
- 2) Entro il medesimo termine sono definite le modalità tecniche necessarie:
 - a) alla gestione delle iniziative;
 - b) all'autenticazione dei sottoscrittori;
 - c) alla raccolta digitale;

- d) alla digitalizzazione delle sottoscrizioni cartacee;
- e) all'interoperabilità con ANPR;
- f) alla verifica delle sottoscrizioni;
- g) al controllo delle duplicazioni;
- h) alla trasmissione dei risultati all'organo competente.

ALLEGATO TECNICO II

Distinzione dei procedimenti e ruolo degli organi competenti

A. Legge provinciale n. 3 del 2003



B. Legge provinciale n. 13 del 2002

